

PUBBLICAZIONE BIMESTRALE ANNO XXXI
N. 6 NOVEMBRE-DICEMBRE 2015

Contratto e impresa

Dialoghi con la giurisprudenza civile e commerciale

Rivista fondata da Francesco Galgano

- **Illecito e danno "antitrust" tra Corti nazionali e Corte di Giustizia**
- **Lingua e diritto**
- **Contratti**
Riducibilità della penale ed autonomia privata
Credito al consumo ed educazione finanziaria
- **Fatti illeciti**
Danno *antitrust*
Danni esemplari
- **Impresa e società**
Reti di impresa: abuso di dipendenza economica, trasformazioni societarie
Sistema dualistico e controlli nelle s.p.a.
Media audiovisivi e tutela del minore
Pignoramento di quote di società di persone
- **Crisi dell'impresa**
Accordi di ristrutturazione con intermediari finanziari

www.edicolaprofessionale.com/CI

 Wolters Kluwer

CEDAM

Il principio del diritto soggettivo all'inibitoria

1. - *L'inibitoria*

L'*incipit* del tema oggetto di queste brevi note parte dal livello definitivo dell'istituto, che consiste nella tutela di una situazione giuridica soggettiva e si risolve nell'ordine del giudice di far desistere il terzo dalla condotta illecita o dalla sua ripetizione - con provvedimenti ordinatori di fare o di non fare - ovvero di disporre la rimozione degli effetti dell'atto illecito già compiuto. La descrizione circostanziata rinvenibile nel dato positivo è data dalla legge sul diritto d'autore ⁽¹⁾ secondo cui "chi ha ragione di temere la violazione di un diritto ... oppure intende impedire la continuazione o la ripetizione di una violazione già avvenuta, può agire in giudizio per ottenere che il suo diritto sia accertato e sia interdetta la violazione" ⁽²⁾.

L'inibitoria, com'è stato rilevato, guarda al passato per proiettarsi verso il futuro e tende ad impedire l'illecito o a prevenirne "il pericolo di continuazione o di ripetizione" ⁽³⁾.

In definitiva, si tratta di una delle forme di tutela del diritto che può essere alternativa, concorrente o complementare a quella risarcitoria (per equivalente).

Queste prime considerazioni di ordine astratto si ricavano da dati positivi settoriali, cioè dalle norme che il legislatore ha espressamente posto a tutela di singole situazioni giuridiche: in tema di possesso, di proprietà, di servitù, di concorrenza (e via discorrendo), oltre che nelle leggi speciali di natura genericamente definibili civilistiche (legge d'autore, legge sui marchi, legge sui brevetti, etc.).

2. - *Il diritto sotteso all'azione*

Il titolo di questo articolo suggerisce alcune riflessioni preliminari di metodo, nella cornice del libro VI del codice civile, cui inerisce l'azione *de qua agimur*: mi riferisco al diritto all'inibitoria e al lemma azione.

Il civilista è portato ad avvalersi della categoria del "diritto soggettivo", ritenendo che il termine "azione" appartenga alla nomenclatura del processualista. È agevole però rilevare che le categorie giuridiche, nell'ambito

⁽¹⁾ Art. 156, comma 1°, l. 22 aprile 1941, n. 633.

⁽²⁾ FRIGNANI, voce *Inibitoria (azione)*, in *Enc. dir.*, XXI, Varese, 1971, p. 560.

⁽³⁾ RAPISARDA-TARUFFO, voce *Inibitoria (azione)*, in *Enc. giur. Treccani*, XIX, Roma, 1990, p. 7.

della teoria generale del diritto, non solo sono storicamente condizionate, ma appartengono al campo teorico-elaborativo della scienza giuridica, che distingue convenzionalmente le aree del sapere per settori.

Non si può però negare che “diritto soggettivo” e “azione” costituiscono facce della stessa medaglia, potendo giungere (come autorevolmente si è giunti) ad affermare che delle due categorie la prima si risolve (senza scarti) nella seconda, “l’azione”, che può essere definita “come effettivo e concreto postulare l’ordinamento giuridico in proprio favore” (4).

Nel rispetto della nostra tradizione giuridica, dunque, che divide il diritto civile (o sostanziale) dal diritto processuale civile (o formale), si comincerà col sostituire il concetto “diritto soggettivo all’inibitoria” al lessico “azione inibitoria”, con tutta la forza (starei per dire, con la potenza) evocativa di una categoria mai messa in discussione, ma solo adattata, quanto al suo contenuto, al mutare della legislazione, della giurisprudenza, del pensiero dei giuristi, in un sol termine, dei “formanti” nella loro storicità.

3. – *Le categorie giuridiche: a cosa servono*

Dal punto di vista del civilista l’azione viene osservata come diritto soggettivo e si vedrà qui di seguito se questo paradigma sostanzialista sia utile ai nostri fini e si attagli al tema dell’inibitoria. Non senza però rilevare – com’è noto ai più – che concetti e paradigmi sono pure astrazioni stipulative, che – anche nel campo della teoria generale del diritto – traggono origine dall’esigenza di applicare alle scienze sociali “il metodo delle scienze naturali”, il cui nucleo teorico fondamentale è il “fallibilismo” (5) secondo il quale “non solo i risultati della ricerca scientifica devono essere considerati ipotesi rivedibili, ma fallibile è lo stesso processo di acquisizione del sapere” (6).

La categoria in genere (e quella del diritto soggettivo in specie) serve a “dare permanenza” a certi modi di pensare, stabilizzando il linguaggio tecnico e affinando il livello di comprensione tra gli specialisti del sapere scientifico: sono finestre, com’è stato rilevato (7), che “non possono contenere il cielo dell’esperienza giuridica”.

(4) SATTÀ, *Dell’esercizio dell’azione, Art. 99*, in *Comm. al c.p.c.*, Milano, 1966, p. 329 ss.

(5) DEWEY, *Lezioni cinesi*, in *MicroMega (almanacco della filosofia)*, Roma, 2013, p. 102 ss.

(6) GREGORATTO, *Fra radicalismo e conservatorismo. La critica sociale di John Dewey*, in *MicroMega (almanacco della filosofia)*, Roma, 2013, p. 97 ss.

(7) LIPARI, *Introduzione alla prima edizione*, in *Tratt. dir. priv. europeo*, Padova, 2003, p. 25.

Tutto ciò per concludere nel senso che nel nostro territorio specialistico, “diritto” e “azione” sono pure *forme*, denotanti tecnicamente l’interesse sottostante del soggetto che chiede la protezione/tutela giurisdizionale.

4. – *Il contenuto del diritto soggettivo sottostante l’azione*

Non soffermerò l’attenzione sull’esame del risalente rapporto tra azione e diritto, né alla trattazione della “pretesa” (altra categoria che il civilista ha elaborato, collocandola tra diritto e azione) né tenterò di avventurarmi nell’esame della storia (tra tramonto e rinascita) dei diritti soggettivi (al plurale); questa modesta riflessione, che sottopongo al lettore, partirà da un presupposto concettuale e cioè che “l’inibitoria” forma oggetto di un diritto soggettivo perfetto: pur se si parla di azione inibitoria, quest’ultima è comunque riconducibile alla tutela dei diritti (di cui alla rubrica del libro sesto del c.c.). Del resto il concetto “*diritto all’inibitoria*” appare ortodosso anche nell’ottica del linguaggio corrente dei civilisti di professione, apparendo del tutto corretto, in chiave qualificatoria, parlare (a titolo esemplificativo) di “diritto alla revocatoria” (art. 2901), “diritto alla surrogatoria” (art. 2900), “diritto all’annullamento del contratto” (art. 1425 ss.), “diritto alla risoluzione” (art. 1453 ss.), “diritto alla declaratoria di simulazione” (art. 1414 ss.) e così via.

Questo prologo può dirsi (scontato, ma forse) necessario per le implicazioni che da esso potranno derivare in ordine al prosieguo della trama del discorso.

Il diritto soggettivo si esprime – com’è stato rilevato ⁽⁸⁾ – in “una pretesa contro il violatore, che come ragione dell’azione impegna la forza dell’ordinamento per la soddisfazione” dell’interesse leso. Ciò sta a significare che è insito nel diritto soggettivo il contenuto della “garanzia” che l’ordinamento appresta per la sua piena soddisfazione, e questa tutela deve essere (o non può non essere) la più ampia possibile, risolvendosi in “rimedi volti al passato e al futuro, pieni e limitati, operanti nel tempo e nello spazio, volontari, coercitivi, inibitori, risarcitori, restitutori, punitivi” ⁽⁹⁾.

Venuto meno il *fantasma dell’ordinamento* inteso come espressione di un mitico legislatore assiso sul trono degli enunciati normativi (coerenti e sistematici), oggi si può affermare – con il conforto dell’esperienza e dunque attraverso il metodo scientifico sperimentale – che il diritto

⁽⁸⁾ GENTILI, *A proposito de “il diritto soggettivo”*, in *Riv. dir. civ.*, 2004, p. 357 a commento del saggio di GRAZIADEI, *Diritto soggettivo, potere interesse*, in *Tratt. dir. civ.* diretto da R. Sacco, *La parte generale del diritto civile*, 2, *Il diritto soggettivo*, Torino, 2001, p. 62.

⁽⁹⁾ GENTILI, *A proposito*, cit., p. 363.

vivente (costruito dalla dottrina, dalla giurisprudenza ed in ultimo dagli avvocati, la cui proposta interpretativa scompare però con l'avvento della sentenza) esige che l'interesse catalogato come *diritto* debba svolgersi in tutta la sua pienezza o spontaneamente o attraverso (quello che è stato definito) "il diritto rimediale". Proprio perché il diritto soggettivo suppone, in quanto tale, piena e completa realizzazione, non può che convenirsi sull'ammissibilità del rimedio inibitorio ogni qual volta "sia indispensabile o utile per la completa ed effettiva attuazione di una situazione sostanziale" ⁽¹⁰⁾.

5. - Il diritto soggettivo all'inibitoria

Se queste semplici considerazioni preliminari possono essere condivise dal lettore, non si vede ragione per escludere l'esistenza, nel sistema sostanziale, di un "diritto soggettivo generale all'inibitoria", coordinato e concorrente ai fini della completa ed esaustiva garanzia di attuazione degli interessi protetti dal c.d. diritto oggettivo.

Tale assunto trova conferma non solo nelle *leges* ma anche nella giurisprudenza.

La Suprema Corte di Cassazione (artefice primo del *diritto vivente*) ha da tempo ammesso "la tutela preventiva a carattere inibitorio" a protezione degli interessi che ricevono tutela risarcitoria sul versante dell'ingiustizia del danno. Si legge in proposito ⁽¹¹⁾ che, "in termini generali, può dirsi che la protezione apprestata dall'ordinamento al titolare di un diritto si estrinseca prima nel vietare agli altri consociati di tenere comportamenti che contraddicano il diritto e poi nel sanzionare gli effetti lesivi della condotta obbligando il responsabile al risarcimento del danno. Con specifico riferimento al diritto alla salute, sarebbe contraddittorio affermare che esso non tollera interferenze esterne che ne mettano in discussione l'integrità e ammettere che alla persona sia data la sola tutela del risarcimento del danno e non anche quella preventiva. La Corte costituzionale, nella sentenza 30 dicembre 1987, n. 641, ha espressamente affermato che, in tema di lesione della salute umana, è possibile ricorrere all'art. 2043 c.c. e che si è così in grado di provvedere non solo alla reintegrazione del patrimonio del danneggiato, ma anche di prevenire e sanzionare l'illecito".

La giurisprudenza della Corte costituzionale, del resto, sia pure con riferimento alle misure cautelari, ha da sempre avvertito l'esigenza della "ef-

⁽¹⁰⁾ RAPISARDA-TARUFFO, voce *Inibitoria (azione)*, in *Enc. giur. Treccani*, XIX, Roma, 1990, p. 9; PROTO PISANI, *Appunti sulla giustizia civile*, Bari, 1982, p. 167 ss.

⁽¹¹⁾ Cass., 27 luglio 2000, n. 9893, in *Foro It.*, 2001, I, c. 141.

fettività di tutela dei diritti” e per questo ha parlato di tutela “giurisdizionale piena” come garantita dall’art. 24 della Costituzione ⁽¹²⁾.

A tali precedenti del Giudice di legittimità e del Giudice delle leggi, si aggiunge anche il deciso orientamento della Corte di giustizia dell’Unione Europea secondo cui “il giudice nazionale deve disapplicare le leggi nazionali che gli impediscano di emettere provvedimenti provvisori di indole cautelare a tutela dei diritti fondati sulle norme comunitarie quando ciò sia necessario al fine di garantire la piena efficacia satisfattiva della finale decisione di merito” ⁽¹³⁾.

Del resto la nostra dottrina ⁽¹⁴⁾, non ha mancato di fondare la tutela atipica inibitoria proprio sull’art. 24 Cost. “inteso come norma generale diretta a garantire la disponibilità di adeguati strumenti di tutela giurisdizionale per ogni situazione sostanziale giuridicamente rilevante”. Addirittura il problema neppure si pone per chi ha affermato, fondatamente, che “il numero delle ipotesi in cui il nostro ordinamento ammette che la tutela di condanna possa assolvere una funzione preventiva e non solo repressiva è tale da consentire, senza alcuno sforzo interpretativo, di ritenere che la tutela c.d. inibitoria diretta alla cessazione di un comportamento illegittimo e all’adempimento (futuro) di obblighi di non fare o anche di fare a carattere continuativo, ben lungi dall’essere limitato a casi espressamente previsti dalla legge, abbia invece carattere generale” ⁽¹⁵⁾.

Alla luce dunque della evoluzione della dottrina e della giurisprudenza, oggi è legittimo affermare, in modo semplice ed essenziale, che il “diritto soggettivo all’inibitoria” trae il primo fondamento nella norma generale del codice civile contenuta nell’art. 2907 secondo cui “alla tutela giurisdizionale dei diritti provvede l’autorità giudiziaria su domanda di parte”, ond’è che, se il soggetto chiede un provvedimento inibitorio, il giudice, ove la domanda sia fondata, deve concederla sia per il principio dispositivo (art. 99 c.p.c.) sia per la corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.): tutto ciò naturalmente potrà avvenire solo se il contenuto del diritto sostanziale consenta o esiga una tutela inibitoria. Con ciò intendo dire che è dall’indagine sul diritto soggettivo sostanziale “*tutelando*” che il giurista può o deve trarre la compatibilità della garanzia inibitoria con la fattispecie, di guisa che questo rimedio può riguardare qualunque diritto soggettivo,

⁽¹²⁾ V. Corte cost., 24 luglio 1998, n. 336 in *Foro it.*, 1998, I, c. 2609; Corte cost., 7 novembre 1997, n. 326, in *Foro it.*, 1998, I, c. 1007 con nota di SCARSELLI; Corte cost., 16 luglio 1996, n. 249, in *Foro it.*, 1996, I, c. 2607.

⁽¹³⁾ Corte giust., 19 giugno 1990, n. 213/1989, in *Foro it.*, 1992, IV, c. 498.

⁽¹⁴⁾ RAPISARDA-TARUFFO, voce *Inibitoria (azione)*, in *Enc. giur. Treccani*, XIX, Roma, 1990, p. 9.

⁽¹⁵⁾ PROTO PISANI, *Appunti sulla giustizia civile*, Bari, 1982, p. 167.

ogni qual volta “la tutela preventiva è opportuna o necessaria, senza pregiudiziali distinzioni relative alla natura del bene o del diritto tutelato”⁽¹⁶⁾. In definitiva, anche a limitarsi a leggere le norme positive, il diritto all’inibitoria può essere costruito sulla base di una valutazione funzionale alla tutela del diritto o dei diritti, “nel senso che l’azione inibitoria non è intrinsecamente connessa con particolari tipi di diritti o di beni, ma con particolari esigenze di tutela effettiva dei diritti”⁽¹⁷⁾.

6. – *L’inibitoria: da diritto soggettivo a principio generale*

Il secondo profilo problematico messo in evidenza all’inizio del presente scritto sembra possa considerarsi risolto alla luce di quanto sin qui rilevato, nel senso che, pur parlandosi correntemente di azioni inibitorie (al plurale), può ritenersi sussistente, nel sistema, una categoria unitaria di “diritto soggettivo all’inibitoria”⁽¹⁸⁾. Da qui il passo è breve per fondare sul *diritto di specie*, nell’ambito della teoria generale, un vero e proprio “*principio generale di tutela inibitoria*”, cioè di un principio generale che ne permetta l’applicazione ad ogni tipo di illecito, onde prevenirlo o impedirlo per il futuro. Gli avvocati civilisti, in particolare, si avvalgono di frequente, nel loro argomentare, dell’istrumentario dei “principi”, a condizione che essi non si risolvano in mere astrazioni tese a piegare la realtà (non a coglierla storicamente), ma rappresentino una guida al ragionamento giuridico, in vista della prospettazione della soluzione del caso. Ciò che si esige da un “principio”, in definitiva, è che esso sia “un enunciato ampio che porta a soluzione di problemi e orienta i comportamenti (adde: degli avvocati e dei giudici), assunto in schemi astratti attraverso un procedimento che riduce ad unità le molteplici fattispecie offerte dalla vita reale”⁽¹⁹⁾.

Tutte le norme rinvenibili (sia nel codice civile, sia nelle leggi speciali, anche di derivazione comunitaria) rientrano nel principio definitorio proposto per l’inibitoria, quale diritto soggettivo diretto a prevenire l’illecito o ad impedire che esso continui o si ripeta nel futuro, a prescindere dal dolo e dalla colpa che sono invece elementi che devono ricorrere per la tutela risarcitoria⁽²⁰⁾.

⁽¹⁶⁾ RAPISARDA-TARUFFO, voce *Inibitoria (azione)*, in *Enc. giur. Treccani*, XIX, Roma, 1990, p. 7.

⁽¹⁷⁾ RAPISARDA-TARUFFO, voce *Inibitoria (azione)*, in *Enc. giur. Treccani*, XIX, Roma, 1990, p. 8.

⁽¹⁸⁾ FRIGNANI, voce *Inibitoria (azione)*, in *Enc. dir.*, XXI, p. 571.

⁽¹⁹⁾ ALPA, *I principi generali*, Milano, 1993, p. 69.

⁽²⁰⁾ FRIGNANI, voce *Inibitoria (azione): II*, in *Enc. giur. Treccani*, XIX, Roma, 1990, p. 4.

Anche alla luce del c.d. diritto privato europeo, la problematica del diritto soggettivo e della sua tutela non sembra che modifichi i termini dell'approdo concettuale cui mi par d'essere giunto.

Altra e diversa questione è quella d'intendersi sui confini di questa nuova branca del diritto rispetto alla quale, si è efficacemente rilevato ⁽²¹⁾, "si può dire che c'è, anche se non è ancora certo ciò che esso sia". Ma questo è un tema che porterebbe fuori dai limiti (delle capacità espresse all'interno) di un breve lavoro: da questa angolazione prospettica è sufficiente rilevare che, anche alla luce della normativa di derivazione comunitaria, il diritto soggettivo, in quanto tale, è sempre legato alla pienezza degli strumenti di tutela, che esprime "il grado di effettività degli interessi soggettivi positivamente considerati" ⁽²²⁾.

Un fugace cenno farò alla legislazione comunitaria propriamente detta al cui interno più volte si ritrovano riferimenti alla tutela inibitoria: su tale versante si è posto inevitabilmente il problema della tipicità o meno del rimedio in questione, facendosi rilevare che il legislatore non ha introdotto "un'azione di carattere generale che i cittadini dell'Unione possono far valere a difesa dei diritti loro riconosciuti in ogni campo e che possa essere, pertanto, equiparata ad una delle clausole generali di tutela conosciute dai diritti dei singoli Stati" ⁽²³⁾. Si tratterebbe al massimo, secondo questa opinione dottrinarica, d'interventi settoriali, avendo il diritto comunitario "preferito limitare il raggio della propria azione al diritto dei consumatori" ⁽²⁴⁾.

Mi permetto in questa sede di formulare una ragionevole ipotesi contraria, nel senso che – in forza del principio affermato da Corte di Lussemburgo e Corte di Strasburgo, circa la concreta ed effettiva tutela dei diritti – l'inibitoria è un rimedio generale del diritto privato europeo uniforme, in quanto mira all'effettività, alla completezza e alla concretezza delle garanzie che devono assistere i diritti soggettivi.

Per ritornare al nostro sistema, si può dire che il legislatore comunitario, attraverso le direttive cc.dd. "privatistiche", non può fare altro che indicare obiettivi e lasciare agli Stati membri i mezzi più adeguati per attuarli, ond'è che, nel nostro ordinamento, il discorso sulla vigenza del principio generale della tutela inibitoria non può dirsi scalfito dalla normativa inter-

⁽²¹⁾ CASTRONOVO-MAZZAMUTO, in *Manuale di diritto privato europeo*. Milano, 2007, I, p. 3.

⁽²²⁾ CUFFARO, *La tutela dei diritti*, in *Tratt. dir. priv. europeo* a cura di Lipari, vol. IV, Padova, 2003, p. 689.

⁽²³⁾ ARMONE, *La tutela inibitoria*, in *Tratt. dir. priv. europeo* a cura di Lipari, vol. IV, Padova, 2003, p. 719.

⁽²⁴⁾ ARMONE, *La tutela*, cit., p. 719, vedasi al riguardo la dir. 98/27/CE del 19 maggio 1998 relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori.

na di derivazione comunitaria, a leggere la quale anzi si constata ancora una volta la diffusa e reiterata previsione legislativa di questo tipo di rimedio preventivo:

- in tema di tutela della concorrenza (l. 10 ottobre 1990, n. 287: artt. 17-33);
- in tema di pubblicità ingannevole (d. lgs. 2 agosto 2007, n. 145: art. 8);
- in tema di codice del consumo (d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206: artt. 107-140);
- in tema di protezione dei dati personali (d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196: artt. 150-152).

Il dato che balza all'evidenza è che, nella normativa qui richiamata, la garanzia rimediale dell'inibitoria è talmente avvertita che essa è affidata, previamente, alla P.A., in particolare alle Autorità Garanti dei settori di competenza.

Anche alla luce della normativa interna derivata, dunque, valgono le conclusioni raggiunte nella prima parte di questa breve riflessione: cioè l'essere l'inibitoria non solo un diritto soggettivo, ma anche oggetto di un principio generale del diritto civile storicamente vigente.

7. - *Soluzioni pratiche extravagantes*

A questo punto azzardo la formulazione di alcune proposte di soluzioni tecniche:

a) il problema dell'illecito che si affronta a proposito del rimedio inibitorio non può essere confinato nel puro ambito dell'art. 2043 c.c., posto che questo tipo di tutela non solo prescinde dal dolo o dalla colpa dell'agente, ma riguarda tutti i tipi di diritti (anche quelli che non hanno carattere assoluto) che consentano o addirittura esigano l'ordine inibitorio del giudice (ai fini della concreta ed effettiva tutela dell'interesse);

b) il provvedimento giurisdizionale inibitorio può essere provvisorio (con ordinanza o decreto) o finale (con sentenza). Non vi sono ostacoli per accogliere nella esperienza della prassi questa bipartizione, tenendo conto che "l'inibitoria provvisoria è sussidiaria all'inibitoria finale, nel senso che essa cerca di anticipare gli effetti e comunque tende a congelare una situazione al fine di evitare che le conseguenze dell'illecito continuato o ripetuto si aggravino sino a diventare irreparabili" ⁽²⁵⁾ (*adde*: anche al fine di evitare un continuo accesso alla giustizia per il reiterarsi dell'illecito).

⁽²⁵⁾ FRIGNANI, voce *Inibitoria (azione)*, in *Enc. dir.*, XXI, Varese 1971, p. 562.

Un esempio, tra i moltissimi, d'inibitoria finale è costituito dall'art. 2599 che prevede, in tema di concorrenza sleale, che la sentenza contenga l'ordine d'inibizione degli atti e dia "gli opportuni provvedimenti affinché ne vengano eliminati gli effetti".

Un esempio d'inibitoria provvisoria è costituito dall'impugnativa della delibera assembleare delle società per azioni (art. 2378) che può dar luogo alla sospensione preliminare degli effetti dell'atto impugnato, per poi sfociare in una sentenza che (non potrà più essere di tipo inibitorio, ma) dovrà confermare o negare la validità alla delibera impugnata.

Questa ipotesi potrebbe suscitare dubbi o perplessità sotto il profilo della non corrispondenza tra sospensione della delibera e pronuncia finale (di validità o meno), quanto alla mancanza d'identità circa il contenuto inibitorio. A questo rilievo però si può replicare con due argomenti:

- il primo costituito dal fatto che l'inibitoria può avere ad oggetto sia le condotte (illecite) sia gli effetti (degli atti);

- il secondo rappresentato dal fatto che non v'è norma né principio che ostacoli l'uso del concetto di "inibitoria provvisoria", anche quando non sussista un ordine inibitorio finale, quale contenuto della sentenza;

c) dalla legislazione di derivazione comunitaria si nota una dilatazione della legittimazione attiva del diritto a far valere l'inibitoria, affidata in alcuni casi alle associazioni di categoria (in materia di pubblicità ingannevole, di tutela dei consumatori). Anche in questi casi - eccezion fatta per la legittimazione - non viene scalfita né la struttura né la funzione del diritto all'inibitoria.

Quanto sin qui rilevato m'induce a ritenere che, ove anche i *legislatori* fossero privi (come sono) della consapevolezza dell'esistenza del principio generale di cui abbiamo sin qui parlato, la tutela inibitoria è destinata a conquistare campi legislativi sempre più ampi proprio in funzione dell'esigenza - storicamente rinvenibile nella *esperienza* - di prevenire non solo le condotte illecite, ma anche gli effetti derivanti da atti che potrebbero essere invalidati dai tribunali e dalle corti: il tutto nell'ottica finalistica di una tutela concreta ed effettiva, come si esprime costantemente la Corte di Strasburgo.

ROBERTO G. ALOISIO